

**STUDIO LEGALE GINEX**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Avv. Alfonsa Ginex  
C.so Vittorio Emanuele n.188 –  
10138 – Torino  
mail: [studiolegaleginex@gmail.com](mailto:studiolegaleginex@gmail.com)  
Pec: [alfonsaginex@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:alfonsaginex@pec.ordineavvocatitorino.it)  
P.IVA 02437120609

**ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_**

\*\*\*\*\*

Il/La Sottoscritto/a Sig./ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_, ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata/o presso lo studio dell'Avv. Alfonsa Ginex del foro di Torino – Pec: [alfonsaginex@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:alfonsaginex@pec.ordineavvocatitorino.it), sito in C.so Vittorio Emanuele II n. 188 , Torino

**ESPONE QUANTO SEGUE**

\*\*\*\*\*

Nello stato attuale apoditticamente ed erroneamente definito “STATO DI EMERGENZA SANITARIA”, si dovrebbe piuttosto parlare di “**STATO DI ECCEZIONE**”, perché stiamo assistendo è una gravissima “eversione” e “violenza” dell’ordinamento costituzionale e principalmente del principio della “tripartizione” dei poteri dello Stato. Gli atti emessi dal governo alla luce di tale “falsa emergenza”, stanno sovvertendo i principi cardine della Costituzione della Repubblica. Lo “**stato di emergenza**” stato dichiarato sulla base del “Codice” della Protezione Civile (D. Lgs. n. 1/2018) in data **31.1.2020 per il pericolo di trasmissione di agenti virali**, fa sorgere la domanda se esso rientri nelle fattispecie **ex artt. 7 e 23 ss. del codice di cui sopra**, e se quindi possa essere incluso un evento epidemico o pandemico; riscontrato questo andrebbe poi verificato se sia possibile che allo scadere dei termini lo “stato di emergenza possa essere prorogato a discrezione dal Governo, come sta accadendo. A tal proposito è utile citare l’Ordinanza del 16 dicembre 2020 (R.G. 45986/2020) del Tribunale di Roma, sezione VI civile. Il giudice romano ha precisato che **il d.lgs. 1/2018 non contiene alcun riferimento alle “emergenza sanitaria”, né tantomeno ad “agenti virali”**, bensì altri eventi emergenziali in grado di attivare la normativa sulla protezione civile, quali le “*emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività*

*dell'uomo*" (art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 1/2018), vale a dire calamità naturali quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi.

Per tale motivo si appalesa l'estraneità delle **"emergenze sanitarie"** rispetto alla disciplina del codice di protezione civile, in quanto peraltro la materia sanitaria è disciplinata quasi per intero dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934. E' *sic et simpliciter* violata la legge invocata dal Governo per decretare l'emergenza sanitaria, che doveva durare inizialmente 6 mesi (dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020), poi prorogabile – e prorogata – per massimo ulteriori 12 mesi, quindi sino al 31 luglio 2021, ma invece il Governo, non solo ha prorogato con atto abnorme (art. 1 del D.L. 105 del 23 luglio 2021) la dichiarazione dello stato di emergenza oltre il termine massimo in concreto consentito (termine relativo), ma ancor più spudoratamente ha prorogato con il D.L. 221 del 24 dicembre 2021 lo stato di emergenza al 31 marzo 2022, ossia oltre la durata massima dei 24 mesi prevista dall'art. 24 comma 3 del codice (termine assoluto), rendendo così illegale la condizione già illegittima della concentrazione nelle proprie mani della funzione legislativa del governo.

**Il Governo a mezzo di tali illegittimi provvedimenti ha intimidito, ricattato, privato della libertà, del diritto al lavoro, della salute e della sovranità i cittadini italiani** con azioni, costringendo le pubbliche autorità a esercitare azioni repressive contro di essa, destabilizzando e massacrando così le fondamentali strutture economiche, sociali, costituzionali e democratiche dei cittadini stessi e della nazione. La situazione erroneamente definita "pandemica" ma che è il realtà "endemica", è stata utilizzata per sottomettere il popolo ad una DITTATURA sanitaria e governativa marchiata dalla **CRUDELTA'** per aver sottoposto a ricatto della vaccinazione, quanto era garantito costituzionalmente e quindi quelle garanzie intoccabili e blindate della democrazia e delle libertà dell'individuo, riconosciute dal nostro ordinamento nonché dalla normativa Europea.

Con tali provvedimenti restrittivi del Governo si chiede a questa Ill.ma PROCURA DELLA REPUBBLICA di vagliare le condotte penalmente perseguibili poste in essere dalla precedente Presidenza del Consiglio in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 605 c.p. (sequestro di persona) per aver privato il popolo degli italiani della libertà personale attraverso lo strumento dei DPCM durante il periodo del "lockdown" oltreché del reato di violenza provata ex art 610 c.p.

Si chiede altresì di vagliare i gravissimi delitti politici penalmente perseguibili posti in essere dall'attuale Premier Mario DRAGHI e dal Ministro SPERANZA che, a servizio di interessi sovranazionali, hanno in modo sprezzante e crudele, dimostrato di non seguire altri interessi, violentando e massacrando i diritti inviolabili della persona umana e della stessa personalità dello Stato della Repubblica Italiana. I Decreti Legge dell'attuale Governo hanno privato i cittadini dei diritti fondamentali dell'uomo dalla Costituzione riconosciuti a partire dall'art. 1 della Cost. e ss.

Il Governo della Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica e quello precedente, nonché il Ministro della Salute, si sono resi responsabili di gravi delitti contro la personalità dello Stato e contro il sottoscritto e di tutti i cittadini italiani, commessi attraverso l'utilizzo indebito del potere politico spettante al Parlamento e con l'approvazione, da ultimo, del Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021 con cui è stato illegalmente prorogato lo stato di emergenza. Gli organi statali di cui sopra hanno con la loro condotta integrato i reati di "attentato contro la Costituzione dello Stato" (ex art. 283 c.p.), di "attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali" (ex art. 289 c.p.), di "usurpazione di potere politico" (ex art. 287 c.p.), di "attentato per finalità terroristiche o di eversione" (ex art. 280 c.p.), di "cospirazione politica mediante accordo" (art. 304 c.p.), fino alla "concuSSIONE" (ex art. 317 c.p.) ai danni del popolo italiano, e a favore delle case farmaceutiche.

L'ordinamento repubblicano italiano ai sensi dell'art. 139 Cost., è immutabile e non può essere modificato in nessun modo: l'art. 139 Cost., in quale stabilisce che la forma Repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

L'art. 1 Cost. definisce l'Italia come una "Repubblica democratica fondata sul lavoro" e per il principio di cui all'art. 139 tale principio è intoccabile e non può in nessun modo essere soggetto RICATTI, ESTORSIONE, O A CONDIZIONI! Ciò nonostante Tale baluardo costituzionale veniva così indefettibilmente massacrato dai seguenti provvedimenti:

**1. Con decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 il Governo, con a capo Mario Draghi, stabiliva, in forza della emergenza sanitaria da Sars-Cov-2, che tutti gli operatori del comparto sanitario che svolgevano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali fossero tenuti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2. Tale imposizione aveva durata fissata fino al 31.12.2021 ed in caso di rifiuto il sanitario veniva assoggettato alla sanzione della SOSPENSIONE! La illecita**

sospensione dei sanitari, lasciati senza sostentamento e quindi con crudeltà, è ad oggi ancora in vigore, essendo assoggettati all'obbligo vaccinale imposto dietro estorsione quale requisito per legge per poter esercitare. Tale imposizione nasceva per tutelare dai contagi i pazienti a contatto con il personale sanitario; falso si è rivelato il requisito dell'immunizzazione e della non contagiosità da parte dei vaccinati. Tale ingannevole requisito era posto alla base dell'obbligo inducendo i sanitari alla terza dose senza per loro conoscere fino a quando (e quindi a tempo indeterminato) dovranno inocularsi sostanze non conosciute e rischiose per la salute.

**2. con il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021**, il governo italiano, pur non volendo riconoscersi la responsabilità di un obbligo vaccinale generalizzato, ha esteso il predetto obbligo a tutto il personale scolastico, il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la polizia locale sottoponendoli tutti alla stessa misura coercitiva ed estorsiva con obbligo alla vaccinazione, pena la perdita della retribuzione fino al 15 giugno 2022. Tale estorsione condiziona il lavoro e lo stipendio all'inoculazione del “siero genico sperimentale” che si ribadisce e sottolinea NON IMMUNIZZA né PREVIENE la malattia del SARS COV 2 né tantomeno preserva da eventi avversi (come in alcuni casi la morte), pena la sospensione crudele e disumana dal lavoro e dalla retribuzione.

La Costituzione ha fissato per tutti i cittadini italiani i diritti inviolabili dell'uomo (**art. 13 ss Cost.**), sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...” (**art. 2 Cost.**) nonché “la parità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni personali o sociali” (**art. 3 comma 1**), imponendo alla Repubblica un obbligo strumentale di “rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini ed impediscono il pieno sviluppo. **L'art. 32 Cost.** riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, precisando che “**nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge**” la quale, si precisa, non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Le restrizioni decretate con provvedimenti di rango inferiore alla costituzionale violano in toto i principi costituzionali dell'individuo in quanto cittadino italiano sulla scorta di un fantomatico stato d'emergenza la cui promulgazione per i motivi di cui sopra è illegittima e senza che sia incardinata in base a requisiti sanitari ma meramente politici.

Il Virus Covid-19 ha portato il Governo alle misure più eversive e violente nei confronti del popolo italiano finalizzate al “CONTENIMENTO DEI CONTAGI” (poi dimostrato falso), mediante obbligo diretto alla vaccinazione o indiretto a mezzo richiesta del “GREEN PASS” rafforzato e richiesta di GREEN PASS BASE (da tampone). Precisamente tale strumento “lasciapassare verde” di nazista memoria, è stato attuato con **decreto legge n. 175 del 23 luglio 2021**, con l'intento subdolo di spingere alla vaccinazione indirettamente, per non ricorrere all'obbligo diretto. Dal 6 agosto è stato vietato (con violazione dell'art 3 Cost.) a chi non è in possesso dei requisiti previsti dalla norma di accedere a servizi tra cui ristoranti, bar, palestre, piscine, teatri, musei, cinema..

**3. Con successivo decreto legge n. 127/2021 l'obbligo di greenpass è stato esteso a tutto il mondo del lavoro**, chi non si vaccina o chi non accetta di farsi un tampone a sua totale cura e spese ogni 48 ore subisce la sospensione dal lavoro e quindi dello stipendio, come già in vigore per i sanitari;

Si chiede per i fatti di cui sopra alla Ill.ma Procura della Repubblica adita di vagliare la condotta posta in essere dal Presidente del Consiglio e Ministri Draghi e Ministro della Sanità Speranza e altri organi dello Stato che riterrà responsabili dei crimini di **violenza privata (art. 610 c.p.)**, di **estorsione (Art. 629 c.p.)**, **appropriazione indebita degli emolumenti e stipendi non erogati ai dipendenti delle PP. AA. (art 646 c.p.)**, **di tortura** e per ogni altro reato riterrà integrato per i provvedimenti di cui sopra ai danni dei cittadini.

**4. Da ultimo con D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022** sono state promulgate altre misure liberticide prevedendo l'“OBBLIGO VACCINALE” Surrettiziamente con lo strumento del “**Super Green Pass**” per la categoria “over 50 anni” e ulteriori estensioni del green pass rafforzato in ambienti lavorativi, accesso Uffici della pubblica amministrazione ed estensione agli avvocati per l'accesso al Tribunale impedendo la presenza per le udienze in caso non si avesse il green pass base o super green pass da vaccino o guarigione. Riguardo all'obbligo imposto agli avvocati over 50, si ritiene essere stato violato e lesa il principio del dovere del difensore munito di mandato alla difesa del proprio cliente e del suo diritto alla difesa cui il patrocinio del legale è diretto. Il legale non vaccinato solo per aver compiuto il cinquantesimo anno di età non potrà più svolgere il suo mandato pur avendo ricevuto il mandato difensionale dal cliente con gravissimo pregiudizio per lo stesso.

Orbene un obbligo di questo tipo oltre a ledere i diritti costituzionalmente garantiti intoccabili di cui alla Costituzione, lede la libera scelta di accedere ad un trattamento sanitario che sarebbe stato utilizzato per arginare secondo il Governo ciò che sarebbe la contagiosità, oltre che di creare l'immunità nel soggetto inoculato.

Alla imposizione di un farmaco obbligatorio come lo sono questi “sieri” dovrebbe assolutamente quantomeno corrispondere una garanzia da parte dello Stato Italiano, e precipuamente dal Ministero della Salute, la sicurezza sul trattamento terapeutico. Nel caso di specie, nessuna sicurezza viene garantita del farmaco “vaccino”, essendo esso inoculato oggi solo in fase di sperimentazione. Per il motivo di cui sopra l’obbligo di inoculare il detto “siero genico sperimentale”, (denominazione del farmaco coniata dagli scienziati), proprio perché indotto con l’obbligo, avrebbe dovuto indurre il Governo all’eliminazione dello **“SCUDO PENALE”** di cui si è blindato insieme ai sanitari vaccinatori. Il Governo avrebbe altresì dovuto anche eliminare il modulo del consenso informato dell’inoculando obbligato per legge sia in via diretta con l’estorsione della sospensione dal lavoro che in via surrettizia con l’obbligo di presentazione del super green pass. La questione è di particolare rilevanza in quanto si stanno registrando numerosissimi eventi avversi da vaccino lasciando non condannabile dal punto di vista penale nessuno grazie allo scudo di cui sopra.

Il tema dell’obbligo vaccinale presenta profili di particolare complessità in quanto va ad interessare fondamentali valori e diritti costituzionali, tra i quali il diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione ed il dovere di solidarietà sociale previsto dall’articolo 2.

Premesso che il trattamento sanitario obbligatorio può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente in maniera rilevante sullo stato di salute di colui che ad esso è assoggettato, occorre effettuare un necessario bilanciamento tra i rischi e i benefici mediante l’individuazione di una soglia di pericolo accettabile da compiersi sulla base di una completa e accreditata letteratura medico scientifica.

Nel caso della pandemia di Covid-19, con riferimento al vaccino, non sono state ancora accertate tutte le reazioni avverse e le complicanze derivanti dalla somministrazione dello stesso, stante il ridotto lasso temporale della sua somministrazione che non consente di conoscere le ragioni a lungo termine. La letteratura della pandemia divulgata dal Governo appare non avere ad interesse la sanità del cittadino nel momento in cui lo sottopone obbligatoriamente all’inoculazione di un farmaco sperimentale pur essendo stati approvati farmaci alternativi dall’AIFA. Si ritiene ingannevole il consenso informato che il cittadino deve sottoscrivere laddove c’è scritto che il siero previene la malattia COVID 19 derivante dal virus SARS- COV- 2 in quanto i soggetti vaccinati con 2 e anche 3 dosi stanno facendo registrare casi di positività tanto quanto i non vaccinati. La immunità quindi non è assicurata e neanche la non quello che sarebbe il fine della campagna vaccinale ossia il “contenimento dei contagi”. Quest’ultimo è fallito vista la contagiosità emersa anche tra i vaccinati! Il trattamento sanitario invasivo come lo è tale siero dagli effetti avversi non noti (così è scritto nello stesso bugiardino), dovrebbe essere su base volontaria sempre che gli studiosi ad oggi impegnati nello studio dei 4 vaccini, non verificano la sua lesività e in tal caso dovrebbe essere del tutto ritirato

facendo spazio ai farmaci da banco già utilizzati da quei medici che sin dall'inizio della "pandemia" si sono adoperati, in scienza e coscienza ad assistere a domicilio i malati covid in barba a quello che era il protocollo imposto dal Ministro Speranza "TACHIPIRINA E VIGILE ATTESA".

La circolare ministeriale che prevedeva il suddetto protocollo è stato ritenuto nulla con sentenza del TAR del Lazio nell'ambito del proc. 6949/219 (Sent. N. 419/2022) nella quale dei medici generici e specialisti hanno ottenuto la sentenza che ha sancito: *...l'annullamento, previa sospensiva della Circolare del Ministero della Salute recante "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una "vigilante attesa" e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid...*". I ricorrenti sono medici di medicina generale e specialisti. Con il ricorso i predetti hanno contestato le linee guida promulgate da AIFA e pedissequamente mutate con la circolare del Ministero della Salute "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS CoV-2" aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, anziché dare indicazioni valide sulle terapie da adottare a domicilio, prevedono un lungo elenco delle terapie da non adottare, divieto che non corrisponde all'esperienza diretta maturata dai ricorrenti sanitari. Il TAR asserisce che: La prescrizione dell'AIFA, **come mutuata dal Ministero della Salute,** contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professione, imponendo, **anzi impedendo l'utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVI 19 come avviene per ogni attività terapeutica.** Quindi, il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicata dalla scienza e dalla deontologia professionale.

Sulla scorta di tale sentenza del 15.01.2022 si chiede a questa Ill.ma Procura della Repubblica di vagliare le responsabilità penale in capo al Ministero della Sanità nella persona del Ministro Speranza per aver emesso la circolare (oggetto di nullità da parte del Tar), che ha obbligato i sanitari al Protocollo di "tachipirina e vigilante attesa", dalla quale sarebbero derivati decessi di malati covid per non aver trovato sin da subito la giusta assistenza dei medici di base a partire dai primi sintomi.

### **E ancora.**

In ordine all'obbligo vaccinale e allo strumento del green pass: si ritiene che, come stabilito dal **Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/953 del 14.06.2021**, al considerando 36, "**è necessario evitare la discriminazione diretta indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il**



vaccino anti Covid -19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate” (n.d.r. **Rettifica del regolamento (UE) 2021/953**).

Tale normativa dovrebbe essere di monito per le singole nazioni dall'espone i cittadini ad una discriminazione da green pass. Orbene purtroppo il Governo italiano non ha tenuto in minimo conto del regolamento di cui sopra, incitando all'odio e alla discriminazione di genere di quella parte di cittadinanza che non ha “voluto e ha scelto di non volersi vaccinare”. Si assiste dall'inizio di questa scellerata, aggressiva e pressante campagna vaccinale all'intento da parte del Governo, attraverso il “ MAINSTREAM”, di voler sminuire, odiare, discriminare, far passare come untori e causa del contagio, oltreché come categoria di cittadini da biasimare, non moralmente virtuosi, i cosiddetti in modo dispregiativo “NO VAX”, in contrapposizione ai “VACCINATI” i quali nelle trasmissioni televisive vengono lodate, apprezzate e supportate da un parterre di ospiti puntualmente in maggioranza tanto da eliminare il contraddittorio e la par condicio tra le parti. Veniva integrato così dal Governo in persona del Ministero dello Sviluppo economico, e dai giornalisti delle testate giornalistiche che a ciò si asservivano all'informazione del regime, il reato ex art. 656 c.p. per la pubblicazione e diffusione di notizie false, discriminatorie, esagerate e tendenziose per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico.

Al fine di adoperare il giornalismo nazionale per sostenere la propaganda dittatoriale vaccinale, il Governo ha tra le varie azioni scellerate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che ha disciplinato lo stanziamento dei **50 milioni** di euro previsto dal “**Fondo emergenze emittenti locali**”, istituito dal decreto Rilancio. Il provvedimento ha per assurdo previsto l'erogazione di un pagamento di enormi somme sottratte dalle casse nazionali, in favore delle emittenti radiotelevisive per far trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale verso la propaganda pro-vaccinale. Veniva così pilotata l'intero indotto dei mass media verso un' unica direzione, plasmando, manipolando e plagiando la platea di buona parte di italiani sulle misure governative ivi compresa la bontà dell'indottrinamento all'odio e discriminazione dei “NO VAX”. **In data 12 ottobre 2020 veniva pubblicato il DECRETO “Definizione dei criteri di verifica e delle modalita' di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche. (GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020).** Veniva così stanziato il “**Fondo emergenze emittenti locali**», al fine di indurre, dietro finanziamento, le emittenti locali ad un servizio che dovrebbe essere di interesse generale informativo sui territori attraverso la erogazione quotidiana e, si aggiunge, pressante e a tamburo battente, di servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 e quindi vaccinazione. Addirittura, e a dimostrazione di quanto la comunicazione di massa fosse stata



veicolata, violando la libera informazione, il decreto disciplinava anche il numero minimo dei messaggi che ogni mittente si è impegnata a trasmettere **fissato diversamente in ragione del contributo concesso come riportato nell'allegato parte integrante del decreto. Il decreto recita ancora:** *“ I messaggi dovranno essere equamente distribuiti nelle ore di programmazione, secondo i limiti e le modalita' previste dall'allegato, con l'impegno a garantire la messa in onda per una durata complessiva di almeno sessanta giorni compatibilmente con gli intervalli temporali di utilizzazione e di validita' dei messaggi informativi che saranno resi disponibili.*

Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha altresì firmato il decreto che destina altri 20 milioni di euro per le emittenti radiotelevisive locali per lo stesso fine. Sostanza gli spot e la campagna vaccinale, prodotti dal governo stesso tramite il ministero dello Sviluppo Economico (Mise) sono stati e continuano ad essere trasmessi all'interno degli spazi informativi delle emittenti, ovvero **nel corso dei telegiornali e dei giornali radio**. Le emittenti sono state in buona sostanza veicolate e acquistate per essere assoldate al potere dittatoriale del Governo. E' stato così menomato il diritto dei cittadini a un'informazione veritiera e onesta, approfondita e indipendente, che serva a migliorare la vita dei cittadini e non a generare **paure, odio e tensioni sociali**. In particolare, si è registrata una diffusa tendenza giornalistica – anche in quella stampa cosiddetta indipendente – a riportare acriticamente affermazioni di esponenti politici e dello spettacolo palesemente menzognere e fuorvianti. Espressioni che hanno utilizzato un lessico costantemente offensivo nei confronti dei C.D. **“No vax”** – oltreché rabbioso, violento e istigatore di violenza e discriminazione – per propagandare la vaccinazione e per continuare a rimettere in cima alle priorità italiane una sola questione: **la vaccinazione obbligatoria come atto definito “dovere morale e civile” instillando un gravissimo pregiudizio e odio sociale contro i non inoculati. È evidente, per esempio, l'intento di propaganda politica e non certo di riportare la verità.** Il Governo ha finanziato le testate giornalistiche per diffondere notizie fuorvianti ed una informazione unilaterale di odio danneggiando, calunniando, infamando e facendo passare la falsa verità che, per colpa dei non vaccinati continuasse a diffondersi il Covid 19 con le sue varianti, cosa assolutamente non corrispondente al vero, anche alla luce di quanto sta accadendo. E' stato posto in essere da parte dei giornalisti una propaganda razziale, discriminatoria della categoria negativamente e dispregiativamente definita “no vax”. È obbligo civile e deontologico del giornalista, ricercare la verità e contestualizzare affermazioni politiche di simile tenore e gravità fornendo al lettore chiavi di interpretazione o altri elementi utili a minimizzare i rischi di manipolazione sociale e di deformazione della realtà percepita dall'opinione pubblica. Un'informazione onesta, corretta, approfondita e indipendente dovrebbe passare le esternazioni estemporanee al vaglio dei dati di realtà, delle rilevazioni sul campo e

delle statistiche ufficiali fornite. Il sistema dell'informazione italiano si è reso **complice** del disegno di chi abusa della credulità popolare e cerca di estendere via via l'area dell'assuefazione a uno spietato cinismo verbale ora tradotto in azione istituzionale. La professione giornalistica, normata dalle leggi dello Stato (dunque in prima istanza dalla Costituzione), richiede una con iscrizione all'Albo regolamentata da una serie di norme deontologiche. Contrasta con tali norme, e dunque con il pieno esercizio della libertà di informazione in uno stato di diritto, **il ridursi a megafono strumentale** (e talvolta zelante) di **politici senza scrupoli lasciati liberi di imporre l'agenda delle priorità e delle supposte emergenze nazionali, di praticare un linguaggio che semina odio, di disinformare sistematicamente i cittadini, di mistificare la realtà agitando azioni istituzionali per nulla risolutive ma a elevato impatto mediatico, utilizzando delle vite umane per primeggiare nel marketing della demagogia.**

Alla luce di quanto sopra vagli la Procura estremi di reato posti in essere dal Governo per aver indotto le emittenti televisive e radiofoniche a porre in essere una propaganda di odio e discriminazione per chi non è vaccinato, dietro finanziamenti di laute somme delle casse pubbliche.

Vagli la Procura della Repubblica in relazione all'obbligo vaccinale imposto dal Governo sui cittadini italiani come condizione per sopravvivere dietro il RICATTO CRUDELE della privazione dei viveri l'integrazione della violazione delle seguenti normative e sentenze aventi ad oggetto il diritto del cittadino alla propria libertà sulla salute e trattamenti sanitari sanciti dai seguenti principi normativi::  
- *l proprio corpo è inviolabile e la salute personale non è sacrificabile a tutela della salute pubblica* (Corte Costituzionale sentenza 308/1990)

-- *non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute anche di fronte al generico interesse collettivo* (Norimberga 1945):

- *la somministrazione di farmaci contro la volontà del soggetto è un crimine contro l'umanità;* (OVIEDO 2000); “

- *un trattamento sanitario può essere prestato se il soggetto abbia prestato il proprio consenso libero e informato* (art 32 Cost. italiana);

-“*nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana,* (Trib Roma Sez 6 Civ Ordinanza n. 45986/2020 Rg 1612/2020) *Essa ha dichiarato illegittimi tutti i DPCM a partire dal 31 gennaio 2020, dichiarando illegittimo tale stato di emergenza nel metodo e nel merito e dichiara dunque annullabili tutti gli atti da essa scaturiti. .*

Tutto ciò che viene ancora ad oggi normato da questo Governo è per i motivi di cui sopra illegale e contro la libertà inviolabile delle persone e dei loro diritti, della loro salute, della loro circolazione

quanto più un trattamento sanitario in fase di sperimentazione sia stato esposto quale condizione surrettizia per accedere sul lavoro e ovunque sia richiesto un supergreen pass e quindi un obbligo vaccinale!

### **SUL CONSENSO INFORMATO**

Riguardo al documento definito erroneamente “consenso informato” relativo al vaccino risulta altresì viziato dall’essere inoculato senza che lo stesso “farmaco” venga **prescritto** dal medico di medicina generale”.

Il paziente è costretto dietro estorsione delle sospensioni dal lavoro e dalle restrizioni della propria libertà, a sottoscrivere un consenso informato, senza avere la detta prescrizione del medico. Tale vaccinazione eseguita senza prescrizione è penalmente perseguibile tanto più che la stessa Pfizer Comirnaty nella documentazione relativa alle indicazioni del vaccino **a pag 66** sotto il capitolo **“CONDIZIONI O LIMITAZIONI SDI FORNITURA E UTILIZZO”** definisce il vaccino Pfizer **“ Medicinale soggetto a prescrizione medica.”**

Nonostante questo la vaccinazione è stata eseguita senza prescrizioni rilasciando nelle mani e discrezione del paziente vaccinando la responsabilità di una inoculazione che è ad oggi solo autorizzata e non ancora approvata dall’AIFA ed in fase di sperimentazione. Si registrano dall’inizio della vaccinazione gravissime reazioni avverse e questo avrebbe dovuto imporre da parte del Ministero della Sanità esami pre-vaccinali in grado di predire rischi alle dette reazioni avverse da eccipienti delle sostanze contenute nel siero sperimentale.

Vi sono condizioni cliniche in cui l’inoculazione del vaccino contro il SARS-CoV-2 potrebbero compromettere lo stato di salute (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano: disturbi di natura cardiovascolare, allergie, disturbi dell’apparato immunitario, reazione ADE in seguito alla vaccinazione contro CoViD-19 in presenza di anticorpi specifici post negativizzazione ecc.)

In base a quanto indicato nella circolare del Ministero della Salute DGPRE n 35309 del 04/08/2021 così si rappresentano (a pag 5) le **controindicazioni** riportate nel “Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto” (RCP) dei vaccini attualmente utilizzati in Italia: *"Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP)"*.

La circolare stessa dichiara inoltre che (pag 4) *"In generale una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una controindicazione perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione."*

Ne consegue che **l'accertamento della suddetta "Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP)" sia un diritto pacifico del paziente**, a tutela della propria salute, al fine di eventualmente ottenere la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 permanente o temporanea, nei casi previsti.

**Non risultano ad oggi somministrati né esistenti test allergologici predittivi in grado di informare il paziente in merito alla presenza o assenza di ipersensibilità specifica "al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti" contenuti nei vaccini anti SARS-COV-2 inoculati presso gli HUB vaccinali in Italia;**

Ne consegue ancora che l'accertamento della suddetta "Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP)" sia un diritto pacifico del paziente e un dovere del Medico Vaccinatore, a tutela della salute del paziente e della collettività;

Se infatti si accertasse la presenza di tale ipersensibilità, il paziente avrebbe diritto alla certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 permanente o temporanea, nei casi previsti dal Ministero stesso; in caso contrario il paziente avrebbe ottenuto alcune delle informazioni indispensabili e necessarie a poter sottoscrivere il consenso informato all'inoculazione del vaccino anti covid 19 in seguito ad un effettivo bilancio rischio-beneficio su base non solo statistico-epidemiologica ma di accertamento anamnestico supportato da documentazione clinico-strumentale-diagnostica personalizzata.

Nonostante questo il Ministero della Salute fa s<sup>a</sup> che si eseguano le inoculazioni dei sieri sperimentali definiti impropriamente "vaccini" SENZA LA PRESCRIZIONE DEL MEDICO DI BASE lasciando solo nella sua decisione obbligata il cittadino, obbligato a sottoscrivere senza sapere a cosa vada incontro, visto che gli stessi consensi informati non sono informati e come si legge nel bugiardo che gli effetti indesiderati NON SONO NOTI NEL MEDIO E LUNGO TEMPO! E nonostante si assiste alla scellerata e scriteriata vaccinazione anche sui bambini 5-11 anni, senza che una sperimentazione in tal senso sia stata fatta almeno in ordine alla tempistica occorrente affinché un farmaco sia definito "sicuro" e approvato. Vagli la S.V. la pericolosità di un "vaccino che ad oggi, non immunizza, non frena il contagio né mette a disposizione una vigilanza da parte dell'AIFA attiva e non passiva. Si chiede eseguirsi PERIZIA e sequestro in via cautelare dei "vaccini", registrandosi innumerevoli effetti avversi. Valuti altresì' questa Procura la responsabilità del Governo per aver reso operativo lo "SCUDO PENALE" ai danni dei cittadini che non possono avere un soggetto responsabile penalmente in caso di reazioni avverse anche gravissime come il decesso.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il/la Sig/ra \_\_\_\_\_ *ut supra*  
epigrafato,

**SPORGE FORMALE ESPOSTO**

Alla Ill.ma PROCURA della REPUBBLICA DI \_\_\_\_\_ per i fatti di cui sopra anticipando sin da ora la propria volontà a sporgere denuncia o querela nel caso in cui, dopo l'accertamento da parte delle Forze dell'Ordine, si avesse la certezza della integrazione dei reati di cui sopra e di altri la S.V. Ill.ma ritenesse integrati dai Rappresentanti del Governo e altre figure istituzionali, sanitari, giornalisti, responsabili per quanto accertato, nelle loro precipue qualità e ruoli e procedere nei loro confronti.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 408 C.P.P., si chiede di essere avvisato/a in caso di eventuale archiviazione del relativo procedimento, a cui sin da subito ci si oppone e di darne comunicazione all'eletto domicilio presso l'Avv. Alfonsa Ginex come sopra specificato.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

SIG/ra.....

-----